



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 493/83 del 30/07/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER DEFINIZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNI 2026/2027/2028. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DASEIN SRL E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: BC95BAEF53

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che a partire dalle originarie disposizioni, previste dal D.P.R. 3/08/1990 n. 333, artt. 5 e 6, all'interno di ciascun contratto collettivo nazionale sottoscritto successivamente sono stati previsti incrementi, decurtazioni, percentuali di quote in aggiunta o sottrazione, rendendo il percorso applicativo di tale disciplina risulta alquanto complesso e conseguentemente verosimile la possibilità di eventuali errori sia nell'individuazione delle risorse che nelle modalità di utilizzazione delle medesime;

Preso atto che negli ultimi anni sono state rafforzate le misure di controllo sul rispetto dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa;

Richiamato l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, che testualmente recita:

“ 1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.”

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata.

Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mathi. Responsabile Procedimento: ROASIO ERICA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”

Considerato che:

- l'art. 50, 1° comma 1, lett b) del D.Lgs 36/2023 prevede che per contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali e speciali previsti dal medesimo codice”.

Dato atto che:

- l'art. 48, 3° comma, del citato Codice dei Contratti Pubblici fa salvi, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro nonché all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore a € 140.000,00 coincidente con la soglia degli affidamenti diretti, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Rilevato che alla luce dell'istruttoria svolta dalla sottoscritta in qualità di responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, si attesta che:

- l'importo del servizio è inferiore a 140 mila euro;
- non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi;
- l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dal d.P.C.M. del 2016 e del 2018).

Precisato che l'importo dell'affidamento in oggetto è, altresì, inferiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune può procedere senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006. Tale importo, inoltre, consente di derogare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 49, all'applicazione del principio di rotazione.

Rilevato che, in relazione alla normativa soprarichiamata e al fine di procedere all'affidamento del servizio di supporto tecnico per la costituzione del Fondo risorse decentrate anni 2026/2027/2028, è stato richiesto apposito preventivo alla ditta Dasein srl con sede in Via Torino, 10B – 12084 Mondovì (CN) P.IVA -CF. n. 06367820013, la quale offre servizi attinenti all'attività di gestione del personale comunale con comprovata esperienza nella materia, la quale ha offerto, con nota prot. 4373 del 23/06/2026 per un incarico di durata triennale (anni 2026/2027/2028) un prezzo di €1.400,00/annui oltre IVA di Legge per un costo complessivo di € 4.200,00 oltre IVA di legge pari a complessivi €. 5.124,00;

Ritenuto di affidare alla Ditta Dasein srl con sede in Via Torino, 10B – 12084 Mondovì (CN) P.IVA -CF. n. 06367820013 le prestazioni sopra descritte per un importo totale di € 5.124,00 comprensivo di IVA, ritenendo l'offerta congrua rispetto al servizio richiesto, rilevando che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Dato atto che il servizio dovrà concludersi improrogabilmente entro e non oltre la data del 31/12/2026;

Preso atto che i requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 sono stati verificati da parte dell'ufficio attraverso la consultazione di banche dati accertando che la ditta affidataria:

- è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come risulta dal DURC on INAIL_54250371 con scadenza validità il 19.09.2026;
- è iscritta alla CCIAA come da visura P V9662200 dalla quale non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa.

Nei confronti dell'impresa, inoltre, non risultano iscrizioni nel casellario ANAC e che dal casellario giudiziale non risultano condizioni ostative della capacità contrattuale del legale rappresentante.

Rilevato che la stipula del contratto avverrà secondo gli usi del commercio mediante invio dell'avviso di impegno con posta elettronica certificata e che non sarà richiesta alcuna garanzia definitiva stante la modesta entità del corrispettivo d'appalto e la conosciuta competenza professionale della ditta affidataria.

Evidenziato che la scrivente dichiara di non trovarsi rispetto al ruolo coperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990- art. 53 dLgs 165/2001- art. 7 dpr 62/2013 – art. 42 del d.Lgs 50/16 e sm. ed i.

Atteso che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale numero 56 del 18 dicembre 2025 – dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2026-2027-2028 e relativi allegati – Esame ed approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale numero 7 del 20 gennaio 2026 ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione – anno 2026 – dotazione finanziaria”;
- la deliberazione della Giunta Comunale numero 29 del 31 marzo 2026 ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028”;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, come nominata con Decreto sindacale n. 08/2025 in data 23 dicembre 2025 e integrato dal Decreto sindacale n. 4/2026 in data 25/03/2026 con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 relativamente all'Area Economico Finanziaria;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di affidare alla Dasein srl con sede in Via Torino, 10B – 12084 Mondovì (CN) P.IVA -CF. n. 06367820013 il servizio di supporto tecnico per la costituzione del Fondo risorse decentrate anni 2026/2027/2028 al prezzo offerto di € 1.400,00/annui oltre IVA di Legge per un costo totale di € 4.200,00 oltre IVA di legge pari a complessivi €. 5.124,00.
3. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo gli usi del commercio mediante invio dell'avviso di impegno con posta elettronica certificata e che non sarà richiesta alcuna garanzia definitiva stante la modesta entità del corrispettivo d'appalto e la conosciuta competenza professionale della ditta affidataria
4. Di dare atto che il servizio di supporto tecnico per la costituzione del Fondo risorse decentrate anni 2026/2027/2028 dovrà svolgersi improrogabilmente entro e non oltre la data del 31/12/2028
5. Di dare atto che la ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e smi e che il codice CIG relativo alla commessa in argomento risulta essere il seguente: BC95BAEF53.
6. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.400,00/annui oltre IVA di Legge, sul capitolo 250/6/1 denominato "**Prestazione di servizi: ufficio personale" del PEG 2026-2028, considerata congrua in relazione alle prestazioni richieste.
7. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad avvenuto accertamento della regolarità del servizio di supporto tecnico per la costituzione del Fondo risorse decentrate anni 2026/2027/2028 da eseguirsi entro e non oltre la data del 31/12/2028 e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
8. Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009).
9. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. 50/2016, efficace sino al 31.12.2023 in forza delle disposizioni transitorie e di coordinamento del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Art. 225, comma 2, del Dlgs. 36/2023)

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Firmato Digitalmente
F.to: (CANAVERA Maria Piera)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale
Dott. PIETRANTONIO DI MONTE